



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

Ufficio di Presidenza

Decreto n. 4/22

Napoli, 11/01/2022

*Il Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ed il Dirigente Amministrativo*

**Visto** il decreto legge del 7 gennaio 2022, n.1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" il cui art. 1 inserisce, dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-quater che dispone l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022;

**Visto** che il medesimo art. 1 del decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 inserisce, dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e successive modificazioni, anche l'art. 4-quinquies rubricato "Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro", ove è previsto che "1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro..."

**Rilevato** quindi che ai lavoratori è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 4-quinquies e che la sanzione amministrativa prevista è quella stabilita dal comma 1 articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 individuata nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;

**Visto** l'art. 3 del medesimo decreto legge n.1/2022 rubricato "Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19" che introduce all'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento»;

**Rilevato** che il medesimo art. 3, comma 1, lettera a), n.1), modifica l'art.9-bis del decreto legge n. 52/2021 inserendo un comma 1-bis ed un comma 1-ter, sicchè, alla stregua di tale combinato disposto, la norma del citato art. 9-bis prevede ora, tra l'altro, che, a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici sia consentito, in via generale, solo ai "soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi covid, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 52/2021", per cui è da ritenere che restino esclusi solo i testimoni e le altre parti del processo ma ricompresi anche gli utenti fruitori dei servizi;

**Preso atto** quindi che a partire dall'entrata in vigore del presente decreto i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del giudice non possono accedere agli uffici giudiziari, per lo svolgimento delle rispettive attività di competenza, se non possiedono e, su richiesta non esibiscono la certificazione verde covid -19 di cui all'art. 9 comma 2 del d.l. 52/2021 e successive modifiche, mentre continuano a rimanere esclusi da tale obbligo i testimoni e le parti del processo;

**Rilevato** in particolare che i difensori devono essere in possesso della certificazione verde Covid-19 sia per la celebrazione in presenza delle udienze ( l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento), che per lo svolgimento di qualsiasi attività strumentale alla difesa del proprio assistito come ad esempio lo svolgimento di un colloquio con magistrato, la visione del fascicolo, la riproduzione copie di atti del fascicolo, la richiesta di informative;

**Visto** il decreto n.1/2022 a firma del Procuratore Generale della Repubblica di Napoli e dell'Avvocato Generale della Repubblica avente ad oggetto: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid.- impiego delle certificazioni negli uffici giudiziari ai sensi del d.l. 7 gennaio 2022 n.1;

**Visto** il decreto n. 42/2021 del Procuratore Generale che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9-quinquies e 9-sexies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, già prevedeva per i magistrati professionali ed onorari, il personale dell'amministrazione giudiziaria e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni, l'obbligo, per poter accedere agli uffici giudiziari, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto d.l. n. 52/2021, n. 52, fatte salve le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9-quinquies (per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica);

**Rilevato** che, con successiva nota, il Procuratore Generale di Napoli, d'intesa con l'Avvocato Generale, ha delegato i Procuratori della Repubblica ed i Presidenti del Tribunale del medesimo distretto per la verifica di cui alla norma indicata nel comma 5 dell'art. 9-sexies d.l. cit. e che quindi, alla stregua della normativa su indicata, i predetti Capi degli Uffici sono stati delegati a verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'accesso agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 9-sexies su citato, mentre, ai sensi del comma 4

dell'art. 9-quinquies, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte del personale della pubblica amministrazione e degli altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa negli uffici giudiziari è il datore di lavoro degli stessi, che si identifica nel magistrato dirigente di ciascun ufficio giudiziario e quindi il Presidente del Tribunale quanto al Tribunale e il Procuratore della Repubblica quanto alla Procura della Repubblica;

**Visti** i provvedimenti precedentemente e le direttive adottate dalla Presidenza e Dirigenza amministrativa di questo Tribunale di Sorveglianza in materia di controlli per la verifica della certificazione verde covid-19 che qui si richiamano;

**Ritenuto** di dover procedere all'adozione di disposizioni organizzative per coloro che accedono presso gli uffici e le aule di udienza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Dispongo

Che a far data dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e che lo stesso permane:

- per i magistrati professionali ed onorari (esperti dei Tribunali di Sorveglianza)
- per il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigente amministrativo, direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti);
- per i tirocinanti;
- per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni;
- per il personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione
- per il pubblico, visitatori.

A far data dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, qualsivoglia soggetto, anche diverso da quelli sopra indicati, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, può accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso del cd. green pass di base.

A far data dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. Super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021;

Ferme le deleghe contenute nel provvedimento del Procuratore generale ai sensi dell'articolo 9sexies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, vanno confermati per quanto compatibili, tutti i provvedimenti già dati da questo Ufficio in punto di modalità di controllo.

In particolare si rappresenta che, per quanto riguarda il personale dipendente dell'amministrazione della giustizia (magistrati professionali e dipendenti amministrativi) i controlli continueranno ad essere predisposti attraverso la piattaforma NoiPA per la verifica quotidiana della validità delle certificazioni dei dipendenti effettivamente in servizio, utilizzando la nuova funzionalità disponibile nell'area privata del portale, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali e con modalità di accesso che garantiscono elevati livelli di sicurezza.

Nel caso di esonero da vaccinazione, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Giustizia sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Al riguardo si prega di far pervenire quanto prima al

medico competente la certificazione del medico di medicina generale dell'assistito o del medico vaccinatore, attestante l'accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Quanto alle modalità operative per la verifica del possesso della certificazione verde covid-19 da parte dei difensori presenti alle udienze collegiali di Tribunale e di quelle monocratiche dell'Ufficio, si dispone che le stesse siano disposte, a campione, da parte dei dipendenti preposti alla chiamata in causa degli avvocati; stessa misura vale per la verifica dei green pass dei consulenti, periti e degli altri ausiliari del magistrato.

La verifica del possesso della certificazione verde covid-19 da parte dei difensori che si rechino presso gli uffici del TDS per la visione del fascicolo d'udienza, il colloquio con magistrato o per il ritiro di copie di atti del fascicolo, avverrà, sempre a campione, da parte dell'unità appartenente al corpo dell'arma dei Carabinieri in servizio presso la segreteria della Presidenza.

I controlli saranno materialmente eseguiti attraverso l'utilizzo degli smartphone in dotazione a questo Tribunale e a ciò espressamente preposti. In considerazione dell'elevato flusso di accessi da monitorare e dal numero non sufficiente di apparecchiature a disposizione, le verifiche potranno avvenire anche attraverso l'ostensione della certificazione cartacea.

Si comunichi a tutti gli interessati per il tramite delle segreterie di rispettiva competenza.

Si comunichi altresì al Medico Competente alla sorveglianza sanitaria e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

*Napoli, 11 gennaio 2022*

*Il Dirigente Amministrativo*  
*Cristina Russo*

*Il Presidente f.f.*  
*✓ Angelica Di Giovanni*